

Ipotesi di accordo

tra il Ministero della Giustizia e le Organizzazioni sindacali sulle modalità e i criteri di ripartizione del fondo di cui all'art. 113 del d. lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. e del D.M. Giustizia 4 agosto 2021, n. 124.

Art. 1 Ambito di applicazione	Articolo 1 Ambito di applicazione
<ol style="list-style-type: none">1. Il Ministero della giustizia, all'interno del quadro economico di ogni appalto riferito a opere, lavori, servizi e forniture, prevede una quota sull'importo posto a base di gara per la costituzione di apposito fondo.2. Il valore del fondo viene determinato nella misura indicata all'art. 5, comma 1 del D.M. 4 agosto 2021, n. 124 (d'ora in poi, "Regolamento") per quanto riguarda i Lavori, ivi comprese le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 3, comma 2, lett. nn) e all'Allegato 1 del D. Lgs. 50/2016.3. Il valore del fondo viene determinato nella misura indicata all'art. 6 comma 2 del Regolamento per quanto riguarda i Servizi e Forniture.4. Degli importi del fondo di cui ai precedenti commi la quota dell'80% (nel seguito "Fondo incentivante"), è destinata ad incentivare il personale interno che svolge le funzioni tecniche previste dall'art. 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016.5. Le risorse del fondo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.6. Sono escluse dalla base di calcolo del fondo le somme per accantonamenti, imprevisti, acquisizioni ed espropri di immobili, nonché l'IVA.7. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.8. Le spese di trasferta o missione non sono a carico del fondo.	<ol style="list-style-type: none">4. Degli importi del fondo di cui ai precedenti commi la quota dell'80% (nel seguito "Fondo incentivante"), è destinata ad incentivare il personale interno che svolge le funzioni tecniche previste dall'art. 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016 ad eccezione del personale con qualifica dirigenziale. Sono oggetto di incentivo anche le attività svolte dal personale di supporto che collabora direttamente con gli incaricati delle attività di cui agli artt. 5 e 6 del Regolamento. (sarebbe opportuno specificare l'attribuzione dell'incentivo anche ai collaboratori Al successivo art 11 si menzionano solo i collaboratori del RUP ma il regolamento parla espressamente

<p>9. L'80 per cento delle risorse finanziarie del Fondo è ripartito tra il personale del Ministero della giustizia che, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, è incaricato e svolge 2 effettivamente le funzioni tecniche per le attività, anche in quota parte, di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo e specificamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) programmazione della spesa per investimenti; b) valutazione preventiva dei progetti; c) predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici; d) responsabile unico del procedimento; e) direzione dei lavori; f) direzione dell'esecuzione dei contratti di servizi e forniture; g) collaudo tecnico amministrativo; h) collaudo statico; i) verifica di conformità nei contratti di servizi e forniture. <p>10. Il restante 20 per cento del Fondo è destinato all'amministrazione secondo quanto disposto dall'articolo 113, comma 4, del decreto legislativo.</p>	<p>di "incaricati a supporto delle attività di cui agli art 5 e 6 e non solo RUP)</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 1 bis (Destinatari dell'incentivo con riferimento allo specifico intervento)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le Direzioni Generali, in relazione alla loro organizzazione interna, individuano con apposito provvedimento, i referenti dell'incarico e i collaboratori tecnico - amministrativi, cui spetterà l'incentivo riferito allo specifico intervento, seguendo il criterio della rotazione. 2. Il criterio della rotazione può essere derogato motivando le ragioni che non

	<p>rendono opportuno e possibile la nomina.</p> <p>3. Laddove la funzione di Responsabile Unico del Procedimento è svolta da personale con qualifica dirigenziale il fondo è ripartito proporzionalmente per le attività svolte nell'ambito del singolo appalto.</p>
<p style="text-align: center;">Art 2 <i>(Ripartizione del fondo incentivante per i lavori)</i></p> <p>1. Gli incentivi per i lavori di cui all'art. 5, commi 1 e 4 del Regolamento sono ripartiti come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) programmazione della spesa per investimenti: 6% b) valutazione preventiva dei progetti: 4% c) predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici: 12% d) responsabile unico del procedimento: 29% e) direzione dei lavori: 29% g) ufficio direzione lavori: 8% h) collaudo tecnico amministrativo o collaudo statico: 12%. 	<p style="text-align: center;">Art 2 <i>(Ripartizione del fondo incentivante per i lavori)</i></p> <p>1. Gli incentivi per i lavori di cui all'art. 5, commi 1 e 4 del Regolamento sono ripartiti come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) programmazione della spesa per investimenti: 6% b) valutazione preventiva dei progetti: 4% c) predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici: 12% d) responsabile unico del procedimento: 29% e) direzione dei lavori: 29% f) ufficio direzione lavori: 8% g) collaudo tecnico amministrativo o collaudo statico: 12%.

Articolo 3

(Ripartizione del fondo incentivante per le forniture e i servizi)

1. Gli incentivi per le forniture e i servizi, di cui all'art. 6, commi 1 e 4 del Decreto Ministeriale 4 agosto 2021, n. 124, sono ripartiti come segue:
 - a) programmazione della spesa per investimenti: 6%
 - b) valutazione preventiva dei progetti: 4%
 - c) predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici: 12%
 - d) responsabile unico del procedimento: 35%
 - e) direzione dell'esecuzione dei contratti di servizi e forniture: 24%
 - f) verifica di conformità nei contratti di servizi e forniture: 18%.

Articolo 3

(Ripartizione del fondo incentivante per le forniture e i servizi)

1. Gli incentivi per le forniture e i servizi, di cui all'art. 6, commi 1 e 4 del Decreto Ministeriale 4 agosto 2021, n. 124, sono ripartiti come segue:
 - a) programmazione della spesa per investimenti: 6%
 - b) valutazione preventiva dei progetti: 4%
 - c) predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici: 12%
 - d) responsabile unico del procedimento: 35%
 - e) direzione dell'esecuzione dei contratti di servizi e forniture:
 - DEC: 15%
 - ASSISTENTI AL DEC : 9%
 - f) verifica di conformità nei contratti di servizi e forniture: 18%.

La somma delle percentuali è il 99% del fondo destinato al personale e non il 100% - la somma è indicata così nel regolamento.

Ai dipendenti che collaborano direttamente allo svolgimento delle attività di cui al presente comma spetta una quota non superiore al 18 per cento di quella prevista per la relativa tipologia di

	<p>attività tra quelle sopra indicate L'importo percepito dal singolo collaboratore non può essere superiore al 70 per cento di quello percepito dal responsabile delle attività per le quali è prestata la collaborazione</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 4 <i>(Programmazione della spesa per investimenti)</i></p> <p>1. L'incentivo di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) del Regolamento è riconosciuto per le attività di programmazione degli investimenti, previsti dal comma 1, e che sono inseriti:</p> <p>a. nel programma di acquisto di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, nonché nei relativi aggiornamenti annuali, previsto dall'art. 21, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, nr. 50;</p> <p>b. oppure nel programma triennale dei lavori di importo stimato pari o superiore a 100.000 euro, nonché nei relativi aggiornamenti annuali, previsto dall'art. 21, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, nr. 50.</p> <p>2. Gli incentivi sono corrisposti al personale coinvolto nelle attività di programmazione e raccolta dei fabbisogni, sia a livello territoriale che a livello centrale.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 5 (Procedure escluse dagli incentivi)</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 5 (Procedure escluse dagli incentivi)</p>

<p>1. Sono escluse dagli incentivi le attività compiute in relazione alle seguenti tipologie di procedure di affidamento:</p> <p>a) locazioni b) concessioni di servizi; c) affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), effettuato senza previa consultazione di due o più operatori economici d) somma urgenza; e) appalti di forniture e servizi per i quali non è stato nominato il DEC; f) locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 6</p> <p style="text-align: center;"><i>(Ripartizione della percentuale prevista dal regolamento per ciascuna tipologia di attività, quando essa è compiuta non da una singola persona, ma da due o più addetti)</i></p> <p>1. Quando l'attività è svolta da più soggetti, la quota di incentivo prevista per ciascuna attività è ripartita sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica attività da svolgersi e all'apporto richiesto ai singoli..</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 6</p> <p style="text-align: center;"><i>(Ripartizione della percentuale prevista dal regolamento per ciascuna tipologia di attività, quando essa è compiuta da una singola persona o da due o più addetti)</i></p> <p>1. Quando l'attività è svolta da più soggetti, la quota di incentivo prevista per ciascuna attività è ripartita sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica attività da svolgersi e all'apporto richiesto ai singoli tenendo conto in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - del rispetto dei tempi eventualmente richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito; - della completezza della funzione svolta; - della competenza e professionalità dimostrate;

	<p>- delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte dell'ufficio con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.</p> <p>2. Quando più attività tra quelle elencate sono svolte da un unico dipendente, le relative quote di ripartizione sono al medesimo attribuite (art 5 comma del Regolamento).</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 7 <i>(Incentivo per l'attività di verifica preventiva del progetto)</i></p> <p>1. Quando la verifica preventiva è di competenza del RUP e richiede l'ausilio del parere tecnico della struttura di supporto istituita ai sensi dell'art. 31 d. lgs. 50/2016, la quota di incentivo è suddivisa in parti uguali.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 7 <i>(Incentivo per l'attività di verifica preventiva del progetto)</i></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 8 <i>(Ricalcolo del fondo in caso di varianti in corso d'opera in aumento o in caso di interventi complementari o di aumento di quinto)</i></p> <p>1. Come previsto dall'art. 1, comma 3, secondo periodo, del Regolamento, in caso di varianti in corso d'opera in aumento o in caso di interventi complementari o di aumento di quinto, l'incentivo è determinato in riferimento</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 8 <i>(Ricalcolo del fondo in caso di varianti in corso d'opera in aumento o in caso di interventi complementari o di aumento di quinto)</i></p>

<p>al nuovo importo lordo del contratto di appalto.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 9 <i>(Riduzione dell'incentivo per il caso di incremento dei tempi o dei costi previsti)</i></p> <p>1. Nel caso di incremento dei costi determinati da condotte imputabili ai destinatari dell'incentivo, la riduzione viene calcolata in misura pari alla percentuale di aumento dei costi rispetto all'importo originario di aggiudicazione.</p> <p>2. Nel caso di incremento dei tempi determinati da condotte imputabili ai destinatari dell'incentivo, la riduzione viene calcolata in misura pari alla percentuale di incremento dei tempi. Nell'incremento dei tempi non sono considerate le sospensioni di cui all'articolo 107 del D. Lgs. 50/2016 nonché i ritardi imputabili esclusivamente all'impresa appaltatrice.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 9 <i>(Riduzione dell'incentivo per il caso di incremento dei tempi o dei costi previsti)</i></p> <p>1. Nel caso di incremento dei costi determinati da condotte imputabili ai destinatari dell'incentivo, la riduzione viene calcolata in misura pari alla percentuale di aumento dei costi rispetto all'importo originario di aggiudicazione. La riduzione è imputata al destinatario dell'attività che ha determinato l'incremento dei costi.</p> <p>2. Nel caso di incremento dei tempi determinati da condotte imputabili ai destinatari dell'incentivo, la riduzione, da imputare al destinatario della quota dell'incentivo che ha determinato l'allungamento dei tempi, viene calcolata in misura pari alla percentuale di incremento dei tempi. Nell'incremento dei tempi non sono considerate le sospensioni di cui all'articolo 107 del D. Lgs. 50/2016 nonché i ritardi</p>

	<p>imputabili esclusivamente all'impresa appaltatrice.</p>
<p>Articolo 10 (Procedure interrotte)</p> <p>1. Qualora la procedura di affidamento si arresti, successivamente alla fase di scelta del contraente, per cause non imputabili ai dipendenti ai quali è prevista l'erogazione di incentivi, il compenso incentivante verrà corrisposto proporzionalmente alle attività effettivamente espletate ed attestate dal direttore preposto alla struttura competente, su proposta del Responsabile del procedimento.</p>	<p>Articolo 10 (Procedure interrotte)</p>
<p>Articolo 11 (Certificato di regolare esecuzione)</p> <p>1. All'attività necessaria per emettere il certificato di regolare esecuzione è riconosciuto l'incentivo previsto per il collaudo o per la verifica di conformità.</p>	<p>Articolo 11 (Certificato di regolare esecuzione)</p>
<p>Articolo 12 (Criteri di erogazione dell'incentivo)</p> <p>1. Il diritto al compenso incentivante è riconosciuto:</p>	<p>Articolo 12 (Criteri di erogazione dell'incentivo)</p>

<p>a) per le attività di programmazione della spesa per investimenti, valutazione preventiva dei progetti e predisposizione e controllo delle procedure di gara: alla data di perfezionamento del contratto;</p> <p>b) per le attività di direzione dei lavori e di direzione dell'esecuzione, di collaudo e verifica di conformità: alla data di emissione del certificato di pagamento di cui all'articolo 113-bis del decreto legislativo;</p> <p>c) per le attività di responsabile del procedimento e dei suoi collaboratori: il 20 per cento alla data di cui alla lettera a) e il restante 80 per cento alla data di cui alla lettera b).</p>	<p>2. Per attività di durata pluriennale la liquidazione dei compensi è proporzionale all'avanzamento dell'attività certificata da documentazione ufficiale, corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate.</p>
<p align="center">Articolo 13 <i>(Percentuale di incentivo eccedente la quota spettante annualmente al singolo dipendente)</i></p> <p>1. L'eventuale eccedenza degli incentivi rispetto al limite del 50% del trattamento economico lordo annuo del</p>	<p align="center">Articolo 13 <i>(Percentuale di incentivo eccedente la quota spettante annualmente al singolo dipendente)</i></p>

<p>dipendente non è redistribuibile al personale destinatario dell'incentivo né può essere corrisposto negli anni successivi quello di esecuzione dell'incarico laddove l'appalto di lavori, servizi o forniture sia stato svolto in un singolo esercizio finanziario.</p> <p>2. Al fine di verificare il rispetto del tetto del 50% di cui al comma 1, si deve tenere conto dello stipendio percepito dal dipendente nell'anno in cui è emesso il certificato di pagamento, anche se l'incentivo è corrisposto al dipendente l'anno successivo) per le attività di responsabile del procedimento e dei suoi collaboratori: il 20 per cento alla data di cui alla lettera a) e il restante 80 per cento alla data di cui alla lettera b).</p>	<p>2 Al fine di verificare il rispetto del tetto del 50% di cui al comma 1, si deve tenere conto dello stipendio percepito dal dipendente nell'anno in cui ha maturato il diritto all'incentivo, anche se l'incentivo è corrisposto al dipendente l'anno successivo) per le attività di responsabile del procedimento e dei suoi collaboratori: il 20 per cento alla data di cui alla lettera a) e il restante 80 per cento alla data di cui alla lettera b).</p>
<p align="center">Articolo 14 <i>(Ripartizione dell'incentivo in caso di successione di più addetti nello svolgimento di una specifica attività)</i></p> <p>1. In caso di successione di più addetti nello svolgimento di una attività incentivabile, i relativi compensi vengono corrisposti in proporzione all'attività effettivamente svolta.</p>	<p align="center">Articolo 14 <i>(Ripartizione dell'incentivo in caso di successione di più addetti nello svolgimento di una specifica attività)</i></p> <p>1. In caso di successione di più addetti nello svolgimento di una attività incentivabile, i relativi compensi vengono corrisposti in proporzione all'attività effettivamente svolta certificata da documentazione ufficiale corrispondente alle attività effettuate e formalmente approvate</p>
<p align="center">Articolo 15 <i>(Soggetto che deve proporre la liquidazione dell'incentivo)</i></p>	<p align="center">Articolo 15 <i>(Soggetto che deve proporre la liquidazione dell'incentivo)</i></p>

<p>1. La proposta di liquidazione è formulata al direttore generale dal RUP</p>	<p>1. La suddivisione di ciascuna quota è effettuata dal Direttore Generale, o il dirigente preposto, sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti nella ripartizione e deve essere adeguatamente motivata.</p> <p>2. La ripartizione dell'incentivo è operata dal Direttore generale competente o dal dirigente delegato previo accertamento delle specifiche attività utilmente svolte dal medesimo dipendente, tenuto conto della documentazione e della relazione prodotte dal responsabile del procedimento a norma dell'art. 4 del Regolamento.</p> <p>Non può essere demandato solo al RUP, ci sono delle attività in cui il RUP non è a conoscenza dell'effettivo apporto alle attività quali ad esempio quelle relative alla programmazione e alla predisposizioni della documentazione di gara</p>
	<p style="text-align: center;">Articolo 16 <i>(Appalti finanziati con fondi europei, assoggettati a contabilità speciale)</i></p> <p>1. Nel caso di appalti finanziati con fondi europei, assoggettati a contabilità speciale o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, non si procede all'accantonamento della quota del 20% per l'acquisto di beni e tecnologie.</p> <p>2. le risorse del fondo devono essere inserite nelle richieste di finanziamento.</p>
	<p style="text-align: center;">Articolo 17 (Efficacia)</p> <p>1. Con effetti dalla data di sottoscrizione dell'accordo definitivo, la presente ipotesi si applica a tutti i contratti bandi successivamente alla data di entrata in vigore del D.lgs 50/2016 del 18 aprile 2016.</p>

	e banditi prima della data del primo luglio 2023 data in cui avrà efficacia il d.lgs 36/2023 (nuovo codice degli appalti)
--	---